

R.G. N. 3122/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. **Ciro Riviezzo**

Presidente

Dott.ssa **Monica Croci**

Giudice est.

Dott. **Giovanni Spagnoli**

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 10/02/21, trattata in forma scritta, con la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente tra

██████████ elettivamente domiciliato a L'Aquila ██████████ presso la persona e lo studio dell'Avv. ██████████ e rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce all'atto di citazione, e dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce alla comparsa di ulteriore difensore

ATTORE

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del consiglio P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila e domiciliata presso la medesima in via Buccio di Ranallo s.n.c. – Complesso Monumentale San Domenico – L'AQUILA

CONVENUTA

██████████ **MAGISTRATO**, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

INTERVENUTA



Oggetto: risarcimento danni, responsabilità civile dei Magistrati.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti concludevano come note di trattazione scritta depositate per udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 06/12/2017 [REDACTED] conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio, chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patrimoniali (per la perdita del proprio compendio immobiliare, comprensivo degli arredi, sottostimati e venduti in sede fallimentare a prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, con un danno quantificato in euro 2 milioni circa; rapporti bancari e fondi pensione di cui lo stesso era titolare e da cui la Curatela ha ricavato euro 459.267,11; spese legali per circa 350.000 euro lordi; lucro cessante, per essere a causa del fallimento stato radiato dalla [REDACTED] e, non potendo di conseguenza più svolgere la propria attività di direttore sportivo di squadre di calcio professionistiche, stimato in euro 300.000 l'anno per tutta la durata della procedura fallimentare; perdita dell'imbarcazione dallo stesso detenuta in leasing di proprietà della [REDACTED] s.r.l., quantificata in euro 250.000) e non patrimoniali (alla reputazione ed al diritto alla libera iniziativa economica, frutto della dichiarazione di fallimento e conseguente radiazione dalla [REDACTED] quantificato in euro 3.600.000) patiti a seguito della sentenza n.49 del 6-27 luglio 2005 del Tribunale di Ancona, che ne aveva dichiarato il fallimento (poi revocato con sentenza definitiva n. 154/2016 del Tribunale di Ancona del 14 e 27 gennaio 2016), previo accertamento della colpa grave del Tribunale per manifesta violazione di legge.

Esponiva in sintesi che:

con la sentenza n.49/2005 del 6-27 luglio 2005, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato il fallimento della [REDACTED] LLC - società di diritto statunitense, Stato del Wyoming, assimilabile ad una società a responsabilità limitata, avente sede in Svizzera - quale unico socio dell'[REDACTED] S.p.A.) ai sensi dell'art.147 L.F., ossia in estensione a quello già dichiarato (con sentenza dell'11.8.2004) dell'[REDACTED] nonché di [REDACTED] in proprio, in quanto solo socio della citata [REDACTED] su tale ultimo punto il Tribunale aveva motivato osservando che:

“La giurisprudenza di legittimità (la quale ammette pacificamente l'operatività dell'art. 2363 c.c. anche quando unico azionista sia una società di capitali, cfr. Cass. 14/12/1981 n. 6594; Cass. 29/11/83 n. 7152; Cass. 24/02/86 n. 1088; Cass. 28/4/94 n. 4111 in motivazione) ritiene però non assoggettabile a fallimento il socio unico azionista (ed unico quotista nella società a responsabilità limitata) sulla base della considerazione secondo cui l'art. 147 L.F. si riferirebbe solo a quelle società che, in base al tipo legale, prevedono una responsabilità solidale ed illimitata per le



effettivo esercizio collettivo dell'impresa, posto che la società non può ritenersi totalmente distinta dalle persone dei soci poiché i debiti della società sono anche debiti del socio dei quali, però, il socio risponde limitatamente solo fino a quando non si verifichi un abuso della personalità giuridica: quando ciò accada non può che trovare applicazione la regola generale dell'illimitata responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c..”

La dichiarazione di fallimento in proprio del ██████ costituiva in realtà una manifesta violazione del citato art.147 L.F., anche nel testo vigente nel 2005 (anteriore alle modifiche introdotte con D. Lgs. n5 del 09/01/2006), essendo inesistente il problema interpretativo illustrato sul punto nella sentenza del Tribunale, posto che già all'epoca esso era pacificamente interpretato nel senso della sua inapplicabilità al socio di società di capitali quali la ██████

il Tribunale era inoltre incorso in un gravissimo errore di fatto nell'affermare che il ██████ era unico socio della ██████ essendo questa partecipata anche da altro socio, ██████ come risultante dai certificati prodotti agli atti;

con atto di citazione del 5/08/2005 il ██████ aveva proposto opposizione alla propria dichiarazione di fallimento, osservando tra l'altro (nei passi trascritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) che il contrasto giurisprudenziale tra la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, contraria all'applicazione dell'art.147 L.F. all'unico socio di società di capitali (di cui pure il Tribunale dava atto in sentenza, argomentando la propria difforme posizione con una criticabile ricostruzione degli istituti di diritto societario e connesse obbligazioni) e le corti di merito, fosse in realtà di portata assai minore di quanto rappresentato dal Tribunale stesso;

la causa di opposizione - dopo una prima sentenza di rigetto n.1465/07 del Tribunale di Ancona con ed una successiva sentenza n.870/13 della Corte di appello di Ancona, che aveva rimesso la controversia al primo giudice per difetto di litisconsorzio - si concludeva con sentenza n.154/2016 del Tribunale di Ancona, che revocava il fallimento personale del ██████ negando l'estensione del fallimento della società di capitali al socio della stessa.

Ritenuto che nella specie dovesse applicarsi il testo della legge n.117/88 così come modificato dalla legge n.18/2015, domandava quindi il risarcimento dei danni sopra indicati, nella complessiva somma di euro 10.259.267,11 o nella diversa ritenuta all'all'esito dell'istruttoria.

Si costituiva tempestivamente la Presidenza del Consiglio, che contestava an e quantum delle avverse pretese.

Deduceva:

l'applicabilità nella specie della legge n.117/88 nel testo anteriore alle modifiche del 2015, essendo il fatto lesivo allegato, ossia la sentenza n.49/2005, verificatosi nella vigenza del vecchio testo della



legge stessa; la conseguente decadenza dall'azione, soggetta al termine biennale dal momento in cui essa è esperibile (art.4 comma II legge n.117/88 nel testo ratione temporis vigente) e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, che sarebbe sorto nel 2005 a seguito della sentenza contestata;

l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, non trattandosi di danni derivanti dalla privazione della libertà personale (art.2, I comma legge cit. nel testo ratione temporis vigente);

l'inaammissibilità della domanda, posto che l'attività di interpretazione del diritto e la valutazione del fatto e delle prove non possono dar luogo a responsabilità, mentre nella specie ci si duole in sostanza dell'interpretazione che il Tribunale ha fornito dell'art.147 L.F.;

l'infondatezza della domanda, per essere insussistenti sia il dedotto errore in fatto che in diritto: contestava l'avversa ricostruzione in fatto dell'intera vicenda, osservando come la dichiarazione di fallimento in estensione e della [REDACTED] e del [REDACTED] in proprio, avvenute su istanza della Curatela [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e Procura della Repubblica, si fondava sull'approfondita istruttoria prefallimentare e sulle indagini condotte in sede penale dalla Procura (che avevano poi portato alla condanna del [REDACTED] per bancarotta fraudolenta per distrazione di ingenti somme dalle casse sociali, con prescrizione di ulteriori reati), da cui era tra l'altro emerso che:

la [REDACTED] era il solo socio dell'[REDACTED] quantomeno dal 30/03/2000, come risultante dai due certificati azionari in originale di 500.000 azioni di lire 1.000 ciascuna rivenuti nella cassetta di sicurezza [REDACTED] intestata al [REDACTED] di cui uno intestato alla [REDACTED] ed emesso in Ancona il 15/01/00 e l'altro intestato alla Inditel, di pari importo, accompagnato da certificato di vendita alla [REDACTED] del 30/03/2000;

come dichiarato dallo stesso [REDACTED] in sede di interrogatorio, la [REDACTED] era una mera società schermo o di comodo, da lui stesso definita uno "scudo" e costituita per proteggere il proprio patrimonio e indirettamente quello sociale dell'[REDACTED] dalle pretese di ex mogli e figli oltre che in ragione di un proprio contenzioso all'epoca esistente col [REDACTED]

lo stesso [REDACTED] in due scritture private a sua firma, intervenute tra [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. del 20/04/2000 e del 30/05/2000 si era definito unico proprietario della [REDACTED] [REDACTED] LLC; ne derivava l'insussistenza di qualsivoglia errore del Tribunale nell'affermare che il [REDACTED] fosse il solo socio della [REDACTED] anche considerato che il [REDACTED] non aveva mai contestato la propria unica signoria sulla [REDACTED] nel corso dell'istruttoria prefallimentare e che i certificati azionario della [REDACTED] tra cui uno intestato a tale [REDACTED] la cui era attendibilità e valenza probatoria era stata comunque radicalmente contestata dalla curatela, erano stati prodotti, peraltro in mera



fotocopia, per la prima volta solo nel giudizio di opposizione nell'anno 2006 e dunque solo dopo la sentenza di cui trattasi;

neppure poteva dirsi sussistere il contestato errore in diritto, avendo il Tribunale, chiamato ad applicare il testo dell'art.147 L.F. all'epoca vigente (anteriore alla prima modifica introdotta con D.lgs. n.5 del 9/01/2006, in vigore dal 16/07/2006) il quale recitava : "La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili" aveva dato ampiamente conto del dibattito esistente sulla possibilità di applicare detto articolo al socio unico di società di capitali, non nascondendo l'orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità e motivatamente illustrando il proprio dissenso, con richiami alla giurisprudenza di merito; trattavasi pertanto di attività interpretativa insuscettibile di dar luogo a responsabilità e, in ogni caso, ben lontana da quella macroscopica e grossolana violazione di legge, determinata da negligenza inspiegabile, dando una lettura della norma applicata in contrasto con ogni criterio logico e/o frutto di una ricostruzione aberrante della volontà del legislatore tale da configurare un manipolazione dello stesso testo normativo che deve ricorrere affinché sussista la responsabilità dedotta.

Rilevava poi come a prima sentenza pronunciata sull'opposizione aveva confermato quella ex adverso contestata, che la Corte di appello aveva rimesso al primo giudice per ragioni di rito e che la sentenza di revoca aveva – non condivisibilmente - fatto applicazione del nuovo testo dell'art.147 L.F..

Contestava infine sussistenza ed entità dei lamentati danni (anche patrimoniali osservando come il ██████ avesse in passato riportato altre condanne penali per truffa ai danni di giocatori oltre che della stessa ██████

Interveniva la ██████ che faceva proprie tutte le difese della Presidenza del Consiglio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni da questa formulate e la reiezione delle pretese attoree.

Assegnati i richiesti termini ex art.183 VI comma c.p.c., disposta la traduzione dei due certificati della ██████ prodotti agli atti e redatti in lingua inglese, la causa veniva istruita con prove documentali ed all'esito trattenuta in decisione.

*

In ordine alle legge applicabile, si osserva che, come chiarito in più pronunce della S.C. in ordine ai vari aspetti della disciplina contenuta nella legge n.117/88 intaccati dalla legge n.18/2015, in mancanza di una disciplina transitoria e stante la generale irretroattività della legge, la tempestività dell'azione va vagliata alla stregua del termine esistente al momento in cui l'azione divenne esperibile ed il vaglio di merito delle condotte contestate al magistrato va compiuto in base al testo



di legge vigente allorché esse furono poste in essere (vd. Cass., Ordinanza n. 9916 del 14/05/2015; SS.UU. n.11747/19: la “legge 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”) ... in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo 2015). 4.3. – Il profilo della non retroattività delle norme modificative della responsabilità civile dei magistrati è stato già chiarito da questa Corte: la sentenza n. 25216 del 2015 ha affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 117 del 1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione.”; vd. SS.UU. n.11747/19, pagina 11, parr.4.1 e ss.; “... E' essenziale chiarire che alla controversia in esame si applica, *ratione temporis*, la disciplina dettata dalla legge 13 aprile 1988, n.117, rubricata “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, nel testo precedente alle integrazioni, abrogazioni e modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (“Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”).4.2. - Quest'ultima legge, in mancanza di una disciplina transitoria, si applica infatti ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dalla data della sua entrata in vigore (19 marzo2015).”; la sentenza prende in esame il caso di una sentenza pronunciata nel 2011 e ritenuta integrante l'illecito, in cui il vaglio di responsabilità viene compiuto alla stregua del testo della l. n.117/88 anteriore alle modifiche introdotte con la citata legge del 2015).

Ciò chiarito, sono infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta: l'azione è stata proposta con atto di citazione notificato il 06/12/17, ossia entro il termine decadenziale di tre anni decorrente dal momento in cui l'azione divenne esperibile (art.4 comma II legge n.117/88), ossia dalla sentenza di revoca del fallimento n.154 /16 del 27.01.2016, né appare predicabile un decorso della prescrizione anteriore al momento di decorrenza del termine di decadenza (cfr. artt.2964, 2967, 2943 c.c.); in ogni caso la domanda deve essere respinta poiché infondata.

Non sussiste il lamentato errore di fatto circa l'affermazione della qualità di socio unico della ██████ in capo al ██████ è in primo luogo certo che i certificati delle quote di detta società (gli stessi versati agli atti nel presente giudizio e di cui è stata disposta traduzione dalla lingue inglese) furono prodotti dal ██████ solo dopo la sentenza di fallimento n.49/2005 ed in sede di opposizione, in particolare con la Memoria del 25/10/2006 prodotta in copia da parte attrice nel proprio allegato



20: in tale Memoria, alla pagine 5/6 si afferma testualmente "...forniamo oggi la prova positiva della pluralità dei soci della ██████ esibendo gli originali e producendone copia dei due titoli azionari datati 4/10/02 intestati al sig. ██████ (certificato n.1 per 450 unità) e al sig. ██████ (certificato n.2 per 50 unità); il capitale sociale della ██████ era di \$ 500,00. La pluralità dei soci della ██████ che incolpevolmente è stata ritenuta inesistente dal Tribunale fallimentare che si è fidato dell'accertamento effettuato sul punto dalla Procura della Repubblica, elide alla radice il fondamento stesso della prospettazione giuridica che ha fondato l'estensione del fallimento della ██████ al sig. ██████ Il deposito dei certificati azionari non è evidentemente un coupe de theatre ma solo il frutto di una ricerca metodica sul titolare del secondo certificato azionario (naturalmente) al portatore che evidentemente ha ritenuto prudente rimanere sino ad ora celato per evitare coinvolgimenti connessi alle vicende civili, penali e fallimentari della ██████ e quindi della ██████ ..."; si veda anche l'all.14 di parte attrice, costituito dalla Memoria del 20/12/2006 depositata dall'Avv. ██████ della Curatela Fallimentare sempre nel giudizio di opposizione, ove si contesta ammissibilità ed attendibilità di tali documenti.

Da quanto ora esposto risulta altresì evidente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, allorché la sentenza n.45/2005, a pag.5, fa riferimento ai certificati azionari in possesso del ██████ ("...Da quanto esposto ampiamente provato è che:

1. Almeno a decorrere dal 30/03/2000 il capitale sociale della ██████ S.p.A. è stato interamente posseduto dalla ██████ LLC;
2. la ██████ LLC è appartenuta sin dalla data della sua costituzione (1/11/1999) e appartiene tuttora al sig. ██████ che è in possesso dell'originale dell'atto costitutivo e soprattutto dell'originale dei due certificati azionari per un capitale di £ 1.000.000.000; ...")

si sta riferendo a quelli dell'██████ S.p.A. e non ai certificati delle quote della ██████ ciò emerge non solo da quanto sopra già osservato circa il momento (univocamente posteriore alla sentenza n.49/2005) in cui per la prima volta furono prodotti i certificati delle quote ██████ ma anche dal fatto che in sentenza si parla di certificati azionari (mentre quelli della ██████ riguardano delle quote, "units"; vedi certificati ██████ in atti in questo giudizio e relativa traduzione dell'inglese) e di un capitale complessivo di lire un miliardo (ossia, il capitale sociale ██████ di cui ai due certificati azionari rinvenuti nella cassetta di sicurezza del ██████ di cui uno intestato alla ██████ ed emesso in Ancona il 15/01/00 e l'altro intestato alla ██████ di pari importo, accompagnato da certificato di vendita con girata alla ██████ del 30/03/2000), mentre il capitale della ██████ era di 500 dollari.



Tale circostanza era perfettamente nota alla difesa [REDACTED] già al tempo del giudizio di opposizione (si veda la ulteriore memoria depositata il 29/03/2006, pag. 2 , ove si ribadisce che i certificati azionari trovati in possesso del [REDACTED] era appunto quelli dell' [REDACTED] e non della [REDACTED] in all.20 parte attrice).

Pertanto, non vi è alcun errore di fatto (e men che meno “b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; ...” art. 2 comma III, legge n.117/88), avendo il Tribunale ragionevolmente concluso, nella sentenza n.49/2005, che il [REDACTED] fosse il solo titolare della [REDACTED] sulla base degli elementi probatori a sua disposizione ed in particolare sia delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] nell'interrogatorio del 29/12/2004 (ove affermava di aver costituito tale società per usarla come “scudo” e prevenire azioni di ex mogli e figli, vd. all.11 Presidenza del Consiglio) sia delle due scritture private dell'aprile e del maggio 2000 a sua firma in cui per ben due volte lo stesso [REDACTED] si dichiara unico proprietario delle [REDACTED] (all.ti 12 e 13 Presidenza).

Neppure sussiste la lamentata violazione di legge determinata da negligenza inescusabile lì dove il Tribunale, ritenuto il [REDACTED] il solo socio della [REDACTED] ne dichiara il fallimento in estensione a quello di tale ultima società: premesso che il testo dell'art.147 L.F. allora vigente (ossia nel testo anteriore alla modifica introdotta con il D.lgs. n.5 del 9/01/2006, in vigore dal 16/07/2006) prevedeva al primo comma che “La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.” Il Tribunale, nella propria motivazione sopra riportata nella parte di interesse e contestata da parte attrice, dà conto dell'orientamento della S.C. che restringe in estrema sintesi l'applicabilità dell'art.147 alle società che “fisiologicamente” abbiano soci a responsabilità illimitata e tuttavia argomenta il proprio dissenso sul punto con considerazioni tratte sia dalla disciplina normativa per casi ritenuti affini (richiamando le previsioni dell'art.2362 c.c. poi modificato e sostanzialmente riprodotto nel testo dell'art.2325 c.c.) sia con considerazioni di carattere sistematico inerenti la ratio ed i conseguenti limiti di operatività delle disposizioni in punto di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, osservando in sostanza che, qualora non esista quella pluralità di soci che è alla base della nozione stessa di società, i benefici patrimoniali che discendono dalla personalità giuridica di essa non abbiano ragion d'essere, configurando semplicemente un aggiramento del disposto dell'art.2740 c.c. (aggiramento che risultava essere l'obiettivo dichiaratamente perseguito dal [REDACTED] con la costituzione della [REDACTED] si tratta di conclusioni che, alla luce del testo in vigore



dell'art.147 L.F., non trovavano affatto un ostacolo nella lettera della legge e condivise da almeno una parte della giurisprudenza di merito, le quali appaiono tutt'altro che illogiche o insostenibili; non sembra del resto casuale che il legislatore abbia avvertito la necessità di introdurre una specificazione proprio nel testo del citato comma I dell'art.147 L.F., individuandone la portata con riguardo alle società collettive, in accomandita semplice e in accomandita per azioni.

Conclusivamente, la dichiarazione di fallimento del [REDACTED] in estensione di quello della [REDACTED] fu frutto di una attività interpretativa - e non di una violazione - dell'art.147 L.F. nel testo allora vigente, cui venne attribuito un significato ben possibile da un punto di vista letterale come sistematico, attività legittima e doverosa in sé incapace di dar luogo a responsabilità; in ogni caso, va del tutto esclusa la sussistenza di quand'anche ci si volesse porre al di fuori dell'attività va del tutto escluso che si configuri nella specie la previsione di cui all'art.2 comma lettera a), ossia una lettura implausibile, abnorme, palesemente sganciata dal ventaglio di ogni possibile significato del dettato normativo che costituisce possibile fonte di responsabilità (cfr. SS.UU. Sentenza n. 11747 del 03/05/2019 Rv. 654029 – 01: In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.; Cass. Sentenza n. 10832 del 05/06/2020 Rv. 658094 – 01; Cass. Sentenza n. 25454 del 29/08/2022 Rv. 665614 – 01: In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto



caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. (In applicazione del principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda in cui il giudice aveva accolto, in difformità dalla giurisprudenza di legittimità e senza alcuna motivazione al riguardo, un orientamento del tutto minoritario - ha precisato che il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave e che, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si collocava al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme).).

Conclusivamente la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a mente del d.m. n.55/14 e succ.ve mod.ni, assumendo quale parametro quello delle cause di valore indeterminabile a complessità media (posto che la cifra indicata, accompagnata dal riferimento alla diversa somma quantificabile all'esito dell'istruttoria e dalla richiesta di liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali, deve ritenersi orientativa, cfr. Cass. Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 Rv. 661238 - 01), ponendo le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice, mentre si ritiene di compensare le spese tra l'attore e l'intervenuta (corte Cost. n.77/18), considerata particolare struttura del giudizio ed il carattere puramente volontario ed eventuale dell'intervento.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge la domanda attorea e per l'effetto condanna l'attore [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida in euro 5.885 per compensi oltre accessori di legge;

compensa le spese di lite tra l'attore e l'intervenuta;

pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Il Giudice relatore, Dott. Monica Croci

Il Presidente Dott. Ciro Riviezzo

